. Ca, 6.11.2025 Prot. N .125

Alla cortese attenzione di:

- Direttore Generale dell'Agenzia Laore
- Direttore del Servizio Personale dell'Agenzia Laore
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Agenzia Laore

e p.c.

- Segretario Generale della Regione Sardegna
- Presidente della Giunta Regionale
- Assessore Regionale al Personale
- Assessore Regionale Agricoltura
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) - Regione Sardegna
- Direttori di Servizio dell'Agenzia Laore

Oggetto: Riscontro nota LAORE – Progressioni professionali annualità 2024

Premessa

- Con la nota sindacale del 27 ottobre 2025, prot. n. 112, le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno nuovamente sollecitato l'annullamento delle schede di valutazione rimodulate e il ripristino delle valutazioni originarie relative alle progressioni professionali 2024, già trasmesse tra marzo e aprile 2025, evidenziando plurime criticità di legittimità e trasparenza.
- In risposta, la Direzione Generale ha trasmesso la nota prot. n. 77814 del 29 ottobre 2025, allegando ulteriori documenti datati luglio 2025, che si assumono come base del procedimento di rivalutazione.
- Si ritiene tuttavia necessario formulare le seguenti osservazioni tecniche di merito, al fine di chiarire le incongruenze e di richiedere un intervento formale volto al ripristino della regolarità procedurale.

Osservazioni di merito

a) Sulla natura e sul valore delle "indicazioni della Direzione Generale"

Le note prot. n. 55466 dell'8 luglio 2025, prot. n. 55666 del 9 luglio 2025, prot. n. 55668 del 9 luglio 2025, prot. n. 55466 dell'8 luglio 2025, richiamate nelle comunicazioni di rimodulazione delle schede, non risultano essere state trasmesse preventivamente ufficialmente alle Organizzazioni Sindacali né pubblicate nei canali istituzionali dell'Agenzia.

Tali documenti, non precisano alcuna base regolamentare o deliberativa che legittimi l'ordine di procedere alla "verifica" delle valutazioni già concluse.
Non risulta infatti alcun atto formale (delibera, determinazione o disposizione dirigenziale generale) che abbia autorizzato la rivalutazione delle schede, né risultano definiti criteri oggettivi approvati in sede contrattuale o organizzativa.

Le note dell' 8 e 9 luglio 2025 si configurano quindi come atti di mero indirizzo interno, privi di efficacia normativa o regolamentare, e non idonei a modificare retroattivamente valutazioni già perfezionate e comunicate ai dipendenti.

b) Sulla riunione del 5 febbraio 2025 e l'assenza di tracciabilità

La Direzione Generale richiama, sia nella nota 55466 dell'8 luglio 2025 sia nelle tre comunicazioni del 9 luglio 2025, una riunione tenutasi il 5 febbraio 2025, nella quale sarebbero stati illustrati i "principi e criteri" per le progressioni professionali.
Tuttavia, non risulta alcun verbale, né alcuna deliberazione o documento ufficiale che attesti la definizione o la successiva approvazione di tali criteri.

La mancanza di tracciabilità e formalizzazione rende impossibile considerare tale riunione come fonte di indirizzo amministrativo vincolante. L'applicazione di criteri non pubblicati e non formalmente approvati costituisce una violazione dei principi di trasparenza, conoscibilità e parità di trattamento.

c) Sull'utilizzo improprio della sentenza Cass. n. 27932/2020

Il richiamo alla sentenza della Corte di Cassazione n. 27932 del 9 dicembre 2020 risulta del tutto fuori contesto.
Tale pronuncia non introduce né giustifica limiti percentuali o quote predefinite di valutazioni elevate, ma si limita a ribadire che le progressioni economiche devono essere fondate su criteri meritocratici e oggettivi, valutati individualmente.
L'utilizzo di tale sentenza per legittimare la revisione delle schede già consegnate rappresenta una distorsione interpretativa, contraria ai principi del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) e alla giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di valutazione e progressione professionale.

d) Sulla legittimità procedurale della rimodulazione

Le schede di valutazione originarie, consegnate tra marzo e aprile 2025, risultavano già perfezionate e sottoscritte dai dirigenti competenti.
L'intervento successivo di "rivalutazione", disposto sulla base delle suddette note, è avvenuto senza formale procedimento di autotutela e in assenza di preventiva comunicazione di avvio ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990.
Tale omissione rende la modifica retroattiva delle schede giuridicamente inefficace e suscettibile di annullamento, trattandosi di un atto privo di legittimo fondamento procedurale.

e) Sulla disparità di trattamento e sul rischio di alterazione della graduatoria

Nella rimodulazione delle schede in alcuni casi il punteggio è stato ridotto, in altri mantenuto invariato ma con motivazioni modificate ma l'assenza di criteri documentati e trasparenti nella selezione dei soggetti rivalutati determina un serio rischio di alterazione della graduatoria finale e di perdita di imparzialità dell'intero procedimento.

f) Sul richiamo all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 150/2009

Nella nota n. 77814 del 29 ottobre 2025 la Direzione Generale richiama l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 150/2009, secondo cui *«le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione»*.

Tale disposizione, tuttavia, non legittima la rideterminazione dei punteggi o la loro distribuzione percentuale preventiva, ma stabilisce soltanto che l'istituto delle progressioni deve avere natura selettiva, da attuarsi attraverso una graduatoria finale basata su valutazioni individuali coerenti con i criteri contrattuali.
Pertanto, la "quota limitata di dipendenti" cui fa riferimento la norma è relativa al numero complessivo dei beneficiari e non ai punteggi o alle fasce di merito che possono essere attribuiti.
Interpretare la norma in senso diverso, come sembra emergere dalle indicazioni della Direzione Generale, significa trasformare un principio di selettività del risultato in una limitazione artificiosa delle valutazioni, in contrasto con i principi del CCI, con l'art. 97 della Costituzione e con la giurisprudenza amministrativa in materia di meritocrazia e imparzialità.

Richieste formali

Alla luce di quanto sopra, le scriventi Organizzazioni Sindacali richiedono formalmente che questa Amministrazione:

- Annulli in via piena le schede di valutazione rimodulate nel mese di settembre 2025 e ripristini le valutazioni originarie consegnate tra marzo e aprile 2025;
- Proceda, se necessario, all'adozione di un provvedimento formale di autotutela, motivato individualmente e nel rispetto del contraddittorio;
- Renda pubbliche e accessibili:
 - le nota DG 55466, 55666, 55668 e 55669 del 2025;
 - i criteri e le griglie di valutazione effettivamente utilizzate;
 - eventuali verbali o relazioni della riunione del 5 febbraio 2025;
- Completi il procedimento di progressione professionale 2024 entro l'esercizio finanziario 2025, garantendo la corretta utilizzazione delle risorse economiche stanziate nel Fondo delle risorse decentrate;
- Verifichi la sussistenza di eventuali responsabilità dirigenziali o amministrativo-contabili derivanti dall'adozione di atti privi di base regolamentare o in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza;
- Assicuri che le future procedure valutative e selettive siano improntate ai criteri di pubblicità, coerenza contrattuale e valorizzazione del merito individuale previsti dal CCI e dai contratti collettivi regionali.

Riserva di iniziative e vigilanza

In difetto di riscontro formale e tempestivo, le scriventi OO.SS. si riservano di:

- segnalare la questione alle autorità di controllo e vigilanza;
- promuovere ogni utile iniziativa amministrativa, sindacale o giurisdizionale volta alla tutela dei diritti dei lavoratori e alla salvaguardia delle risorse pubbliche;
- chiedere l'accertamento di eventuali responsabilità individuali per danno erariale e violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Distinti saluti

Le Segreterie

UIL-FPL **FESAL** **CLARES**

